

Dal CSV di Padova

DOMANDA

Quali sono gli elementi che potrebbero impedire ad una OdV di iscriversi o conservare l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato e la potrebbero invece destinare solo al Registro della Promozione sociale?

RISPOSTA (Autore: Davide Cester, CSV Padova)

La L. 383/00, che introduce le APS e regola in generale fenomeno dell'associazionismo, non contiene elementi decisivi per distinguere al meglio le APS dalle OdV. Ciò nonostante, le leggi e provvedimenti regionali hanno stabilito l'incompatibilità tra le iscrizioni ai due registri, per cui le associazioni devono operare una scelta.

Nel Veneto inoltre gli uffici regionali hanno in vari casi disposto la cancellazione dal registro del volontariato (con invito ad iscriversi al registro della promozione) di quelle OdV iscritte al volontariato dal 1991 al 2000 che sono state ritenute, dopo l'entrata in vigore della L. 383/00, più vicine ai caratteri e al "modello" della promozione sociale.

Sono "a rischio" di passaggio alla promozione o di iscrizione alla promozione, in base all'attuale prassi regionale:

- le OdV iscritte e comunque le associazioni la cui attività è rivolta ai soci e non a terzi, o in prevalenza ai soci (es. circoli ricreativi per anziani), secondo la tesi, basata sul criterio del fine perseguito, per cui in tal caso l'OdV non svolgerebbe la sua attività "esclusivamente per fini di solidarietà" come richiesto dalla L. 266/91, ma solo quell'attività di "utilità sociale" prevista dalla L. 383/00, e non avrebbe pertanto finalità altruistiche ma solamente finalità "mutualistiche". La L.R. Veneto n. 40/93, poi, descrive l'attività di volontariato come quell'attività "svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi". Molti però sostengono che il "fine esclusivo di solidarietà sociale" sussiste anche se l'OdV si rivolge ai propri soci, purché in termini non prevalenti rispetto ai non soci, oppure se si rivolge a persone in stato di bisogno (es. OdV di auto e mutuo aiuto che intervengono sul disagio), e che comunque è criterio per definire l'attività di volontariato (di ciascun volontario, che deve avere un interesse estraneo a lui stesso e diretto verso altre persone) e non i limiti dell'attività dell'ente. Inoltre l'attività verso soci delle OdV è ammessa se si ritiene applicabile alle OdV l'art. 148, comma 3 TUIR sulle "attività decommercializzate" degli enti non commerciali di tipo associativo, secondo cui non vanno pagate imposte sulle somme versate dagli associati per cessioni di beni e prestazioni di servizi a pagamento, se effettuate da enti non profit in conformità alle finalità istituzionali, salvo tali attività non siano identificabili come commerciali.

- le OdV iscritte e comunque le associazioni che svolgono una attività commerciale, anche se connessa e non prevalente rispetto a quella istituzionale, in base alla tesi, incentrata sulla natura dell'attività sociale non istituzionale, per cui le OdV potrebbero svolgere solamente le "attività commerciali marginali" di cui all'art. 8, comma 4 L. 266/91 e D.M. 22.5.1995, mentre le APS possono svolgere "attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali” (art. 4, comma 1 lett. f L. 383/00). Molti però sostengono che, in base alla normativa sulle ONLUS successiva alla L. 266/91, è consentito alle ODV anche lo svolgimento di “attività connessa” secondo l’art. 10 D.Lgs. 460/97.

- sotto il profilo dei rapporti di lavoro, le OdV iscritte e comunque le associazioni che assumono e/o retribuiscono persone che sono anche soci, scelta consentita alle APS, ma assolutamente vietata alle OdV, nelle quali i soci/aderenti non possono avere alcun rapporto patrimoniale con l’ente, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute.

Collegamento dei Centri di Servizio per il volontariato del Veneto

Aggiornato a maggio 2006 12